

fessore ufficiale, saranno retribuiti con lire 2,000 annue.

(È approvato).

Art. 13.

Finchè il libero insegnamento non sia altrimenti sistematico, ciascun studente non potrà iscriversi annualmente a più di quattro corsi liberi tenuti da privati docenti.

È abrogato l'articolo 2 della legge 30 maggio 1875, n. 2513. Col regolamento previsto dall'articolo 20 saranno date le norme per il pagamento della retribuzione ai liberi docenti.

La spesa necessaria a tal uopo sarà stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

L'onorevole Guarracino ha proposto la soppressione di questo articolo. Ha facoltà di svolgere la sua proposta.

GUARRACINO. Onorevoli colleghi! Sarò anche più breve su questo articolo 13, del quale chiedo la soppressione, e ne dico in poche parole la ragione.

Questo disegno di legge riguarda i soli professori ufficiali delle Università e ne migliora notevolmente lo stato economico. Esso non si riferisce ai liberi docenti, anzi lascia intravedere una futura legge che sistemerà altrimenti il libero insegnamento.

Se così è, logica e giustizia vorrebbero che per i liberi docenti rimanesse inalterato l'attuale stato economico, evitandosi ad essi un danno fino alla novella sistemazione.

Invece, questo articolo 13, che riproduce l'articolo 9 del disegno ministeriale, che cosa fa? Consacra un'economia, che vien fatta tutta a spese dei liberi docenti, col prescrivere che ogni studente non possa iscriversi annualmente a più di quattro corsi liberi. E poi lo stesso articolo si affretta ad abrogare le attuali norme per il pagamento della retribuzione ai liberi docenti, promettendo di sostituirne altre col regolamento... E tutto ciò mentre questa legge si fa per migliorare le sorti dei professori ufficiali, e non per sistemare la libera docenza!

Ora, onorevoli colleghi, non ci vuole una gran forza di intelletto per comprendere che la limitazione delle iscrizioni ai corsi liberi, specialmente nei maggiori centri universitari, come Napoli, e in alcune Facoltà, come quella di medicina, è la vera morte decretata alla libera docenza, non solo per la diminuzione degli iscritti ai corsi liberi, ma

perchè si toglie allo studente, in gran parte, la libertà di scegliere fra il professore ufficiale e il libero docente, devolvendo, per giunta, una parte delle tasse universitarie, fin oggi destinata ai liberi docenti, al miglioramento dello stato economico dei professori ufficiali.

Si sopprima, dunque, l'articolo 13, e si riservi alla futura legge sulla libera docenza ogni disposizione tendente a stabilire i diritti, i doveri, le norme di retribuzione e quanto altro possa riguardare questi modesti e valorosi insegnanti, che sono la vera pepiniera dei professori ufficiali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MANNA, *relatore*. L'onorevole Guarracino sa che io, libero docente in aspettativa da quattro anni, sono presidente della sezione dei liberi docenti di Roma; ma non posso aderire alla sua richiesta. L'onorevole Guarracino terrà presente che di fronte alla limitazione dei quattro corsi, sta l'abolizione dell'insegnamento libero per i professori ufficiali, ed il diritto esclusivo dei liberi docenti di essere incaricati delle materie complementari.

Tutto sommato, la libera docenza non ha da lamentarsi di questo articolo, che faceva parte di tutto l'insieme finanziario di questo disegno di legge; la Commissione quindi non può accettare la soppressione proposta dall'onorevole Guarracino.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Nemmeno il Governo può accettare la soppressione dell'articolo 13, giacchè l'iscrizione ai corsi liberi è stata calcolata in questa legge come giusto equilibrio e risponde anche ai bisogni degli studi e ai voti della Camera.

PRESIDENTE. Onorevole Guarracino, insiste nel suo emendamento?

GUARRACINO. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessun altro chiedendo di parlare, metto a partito l'articolo 13.

(È approvato).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 14.

Gli aumenti quinquennali dei professori ordinari, conseguiti od in corso di maturazione al momento dell'attuazione della presente legge, saranno computati per com-